

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## FRANCIA

### Decreto 1° marzo 1927, concernente l'emigrazione degli indigeni al Togo.

ART. 1. — Nessun indigeno può uscire dal territorio del Togo posto sotto il mandato della Francia senza un'autorizzazione del Commissario della Repubblica o del suo delegato.

Questa autorizzazione è constatata, secondo i casi, sia per mezzo di un lascia-passare o di un permesso d'imbarco, sia per mezzo di un passaporto.

ART. 2. — 1°) Sono sottoposti alla formalità del lascia-passare:

a) gli indigeni che lasciano il territorio per via di terra per una durata di meno di dieci giorni;

b) gli indigeni reclutati fuori del Togo e ritornanti per via di terra nei loro paesi d'origine alla fine del loro impegno;

2°) Sono sottoposti alla formalità del permesso di imbarco:

a) gli indigeni che lasciano il territorio per via di mare per una durata di meno di dieci giorni;

b) gli indigeni reclutati fuori del Togo e ritornanti per via di mare nel loro paese d'origine alla fine del loro impegno;

c) gli indigeni che si recano da un porto all'altro del territorio.

3°) Sono sottoposti alla formalità del passaporto tutti gli indigeni non compresi nei paragrafi precedenti, che lasciano il territorio per una durata maggiore di dieci giorni.

ART. 3. — I ragazzi accompagnati, minori di quindici anni, non hanno bisogno di passaporto, lascia-passare o permesso d'imbarco se la loro identità è menzionata sul passaporto, lascia-passare o permesso d'imbarco della persona con la quale essi viaggiano.

ART. 4. — I passaporti, lascia-passare e permessi d'imbarco sono lasciati dall'amministratore del luogo di residenza dell'interessato, dopo delega espressi del Commissario della Repubblica.

Il rilascio dà luogo per ognuno d'essi alla riscossione di un diritto fisso conformemente all'art. 74 del decreto 30 dicembre 1912.

Questi documenti, una volta rilasciati, devono essere utilizzati in un mese, trascorso il quale, sono annullati.

ART. 5. — Nessuno può intraprendere al Togo, posto sotto il mandato francese, le operazioni di arruolamento e di trasporto degli emigranti senza un'autorizzazione, sempre revocabile, del Commissario della Repubblica in Consiglio d'Amministrazione, e con riserva di depositare una cauzione di cui il *quantum* e le condizioni saranno fissate per ogni caso.

ART. 6. — L'autorizzazione è sempre revocabile, sia in modo generale, sia per paesi determinati:

1°) in caso di grave abuso;

2°) ogni volta che la situazione economica o politica del territorio è giudicata tale da richiedere la soppressione delle operazioni per le quali si è deliberata l'autorizzazione.

ART. 7. — Nessun capitano o armatore di nave deve, senza autorizzazione del Commissario della Repubblica, ricevere a bordo uno o più indigeni destinati a qualsivoglia paese. Questa autorizzazione è constatata mediante i passaporti o i permessi d'imbarco istituiti dal presente decreto.

ART. 8. — Le imprese commerciali, agricole o industriali e le compagnie o agenzie di emigrazione o di reclutamento che saranno autorizzate ad arruolare emigranti, dovranno riscuotere, per ogni indigeno, un diritto speciale fisso conformemente all'art. 74 del decreto 30 settembre 1912.

ART. 9. — Ogni infrazione alle disposizioni dell'articolo 1° su riportato sarà deferita ai tribunali indigeni e punita da un giorno a tre mesi di prigione e con una multa da 5 a 500 franchi o con una di queste pene solamente.

In caso di recidiva nel medesimo anno, la multa sarà raddoppiata e obbligatoriamente aggiunta al massimo della pena di prigione.

Ogni infrazione alle disposizioni degli articoli 5 e 7 del presente decreto sarà deferita ai tribunali di polizia correzionale e punita da un mese a un anno di prigione e con una multa da 50 a 5.000 franchi o con una di queste pene solamente.

In caso di recidiva nel medesimo anno, la multa sarà raddoppiata e obbligatoriamente aggiunta al massimo della pena di prigione.

ART. 10. — Le imprese commerciali, agricole o industriali e le compagnie o agenzie di reclutamento sono responsabili del modo di agire dei loro agenti e, in caso d'insolubilità di questi, obbligati al pagamento delle multe nelle quali essi possono incorrere.

ART. 11. — Le ordinanze del Commissario della Repubblica regoleranno i particolari per l'applicazione del presente decreto.

ART. 12. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie al presente decreto.

ART. 13. — Il Ministro delle Colonie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nei giornali ufficiali della Repubblica francese e del territorio del Togo posto sotto il mandato della Francia.

## ARGENTINA

### Legge 5 ottobre 1926, n. 11380, accordante crediti speciali alle Società cooperative.

ART. 1. — Si autorizza il Banco de la Nación Argentina ad accordare prestiti speciali, con o senza ammortamento e per un periodo maggiore dei sei mesi fissato dal regolamento vigente, alle Società cooperative, nella forma e con le condizioni che saranno stabilite dal Potere Esecutivo nel regolamentare questa legge.

ART. 2. — Si autorizza il Banco Ipotecario Nazionale a:

1°) Accordare, nei limiti delle prescrizioni della sua legge organica, prestiti alle Società Cooperative, per costruire depositi, granili, elevatori, installazioni per caseificio o che abbiano per oggetto la industrializzazione delle materie prime di produzione nazionale.

2°) Accordare egualmente ad esse prestiti per l'acquisto di campi o di terreni destinati ad essere dati in proprietà ai soci, in lotti, per impiantarvi fattorie o poderi e per la costruzione della casa per abitazione.

ART. 3. — I prestiti cui si riferisce l'articolo precedente potranno essere accordati fino al limite dell'80 % del valore di tassazione e su di essi il Banco potrà ritenere un tanto per cento per consegnarlo quando siano completate le opere cui si riferiscono.

ART. 4. — I granili e gli elevatori che costruiscano le cooperative agricole potranno occupare il terreno necessario sulle linee o stazioni ferroviarie, in modo da poter caricare direttamente su vagoni, sempre che le opere da realizzare non turbino il traffico normale dell'impresa. Il Potere Esecutivo solleciterà dalle imprese la cessione gratuita del terreno per queste costruzioni.

ART. 5. — Le Società cooperative saranno esenti dalle seguenti imposte nazionali:

a) carta bollata e marche per gli atti di costituzione, riconoscimento, registro e funzionamento interno;

b) qualsiasi contribuzione sul valore degli edifici e delle costruzioni;

c) diritti di patente (esercizio) salvo quelli sulla elaborazione o la vendita di bevande alcoliche, tabacco e carte da giuoco.